

FEDERAZIONE ITALIANA GIUOCO CALCIO

00198 ROMA – VIA GREGORIO ALLEGRI, 14

CORTE DI GIUSTIZIA FEDERALE

IV^a SEZIONE

Calcio Femm. – Calcio a 5 – SGS – Settore Tecnico

COMUNICATO UFFICIALE N. 31/CGF

(2011/2012)

Si dà atto che la Corte di Giustizia Federale, nella riunione tenutasi in Roma il 31 agosto 2011, ha adottato le seguenti decisioni:

I° Collegio composto dai Signori:

Prof. Mario Serio – Presidente; Dr. Claudio Marchitello, Dr. Ivan De Musso, Dr. Gabriele De Sanctis, Prof. Mauro Sferrazza – Componenti; Dr. Carlo Bravi – Rappresentante dell'A.I.A.; Dr. Antonio Metitieri – Segretario

1) RICORSO DELLA S.S.D. CIVIS COLLEFERRO 1997 AVVERSO LA SANZIONE DELLA INIBIZIONE PER MESI 6 INFLITTA AL SIG. MANTOVA DANIELE, PRESIDENTE DELLA S.S.D. CIVIS COLLEFERRO 1997 A SEGUITO DI DEFERIMENTO DEL PROCURATORE FEDERALE PER VIOLAZIONE DELL'ART.1, COMMA 1 C.G.S. – NOTA N. 9705/891/PF10-11/MS/VDB DEL 10.6.2011 – (Delibera della Commissione Disciplinare Nazionale – Com. Uff. n. 6/CDN del 22.7.2011)

La C.G.F. accoglie il ricorso come sopra proposto dalla S.S.D. Civis Colleferro 1997 di Colleferro (Roma), per quanto di ragione, e riduce la sanzione dell'inibizione inflitta al Sig. Mantova Daniele a mesi 3. Conferma nel resto.

Dispone restituirsi la tassa reclamo.

II° Collegio composto dai Signori:

Prof. Mario Serio – Presidente; Dr. Claudio Marchitello, Dr. Gabriele De Sanctis, Prof. Mauro Sferrazza, Avv. Laura Vasselli – Componenti; Dr. Carlo Bravi – Rappresentante dell'A.I.A.; Dr. Antonio Metitieri – Segretario

2) RICORSO DEL SIG. ANGELO PAGOTTO AVVERSO LE SANZIONE DELL'INIBIZIONE PER MESI 6, A DECORRERE DAL 30.6.2015 INFLITTA A SEGUITO DI DEFERIMENTO DEL PROCURATORE FEDERALE PER LE VIOLAZIONI DEGLI ARTT. 1, COMMA 1, C.G.S. E 35, COMMI 1 E 2, DEL REGOLAMENTO DEL SETTORE TECNICO F.I.G.C. (Delibera della Commissione Disciplinare Nazionale del Settore Tecnico – Com. Uff. n. 8/ST del 28.7.2011)

La C.G.F. respinge il ricorso come sopra proposto dal Sig. Angelo Pagotto. Dispone incamerarsi la tassa reclamo.

3) RICORSO DELL' A.S.D. C.F. GERFIN CAMPANIA AVVERSO LA DECLARATORIA DI INAMMISSIBILITÀ DEL RECLAMO PROPOSTO AVVERSO LA SANZIONE DELLA SQUALIFICA FINO AL 21.5.2012 INFLITTA ALLA CALCIATRICE SANTORIELLO REGINA SEGUIDO GARA GERFIN CAMPANIA/FEMMINILE PONTECAGNANO DEL 22.5.2011 (Delibera della Commissione Disciplinare Territoriale – Com. Uff. n., 7 del 21.7.2011)

La C.G.F. dichiara inammissibile il ricorso come sopra proposto dall'A.S.D. C.F. Gerfin Campania di Salerno.

Trasmette, per quanto di competenza, ex art. 37, comma 1, lett. c), C.G.S. gli atti al Presidente Federale.

Dispone addebitarsi la tassa reclamo.

IL PRESIDENTE
Mario Serio

Publicato in Roma il 31 agosto 2011

IL SEGRETARIO
Antonio Di Sebastiano

IL PRESIDENTE
Giancarlo Abete